

All' Autorità procedente:
Regione Campania
AGC 05 – Settore 02 – Servizio 023
Via Alcide De Gasperi, 28
80133 Napoli
fax: 081/796 30 48
e-mail: vas.prb@regione.campania.it

All' Autorità Competente:
Regione Campania
AGC 05 - Settore 02 – Servizio 03
Via Alcide De Gasperi, 28
80132 Napoli
Fax: 081/796 30 48

Oggetto: Osservazioni al "Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania

Con la presente si trasmettono le Osservazioni del **Co.Re.ri. – Coordinamento Regionale rifiuti Campania** alla proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania pubblicato sul BURC n. 49 del 06 agosto 2012 ai fini della Valutazione Ambientale strategica.

Osservazione n. 1 e 2

Una delle finalità del Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati (così come prevista dal comma 5 dell'art. 199 del D.Lgs 152/2006 e dichiarata al primo capoverso di pag. 4 dello stessa proposta di piano) è quella di stimare gli oneri finanziari necessari alle attività di caratterizzazione e bonifica. Su tale aspetto sono state elaborate due osservazioni (con relative proposte) come di seguito indicate:

1) Per i numerosi interventi di bonifica e/o di caratterizzazione sui siti di proprietà pubblica presenti in anagrafe o nel censimento dei siti potenzialmente contaminati (in parte riportati in sintesi nelle tabelle 10.1, 10.2 e 10.3 della proposta di Piano) non vi è alcuna copertura finanziaria ovvero impegno di spesa che renda concretamente realizzabili tali interventi. Per tale motivo si chiede che la Regione Campania provveda ad individuare, prima dell'approvazione del Piano di bonifica, le fonti di finanziamento necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal medesimo Piano su tutti i siti di proprietà pubblica (da riportare nella versione definitiva dello stesso)¹.

2) L'elenco dei siti potenzialmente inquinati della Regione Campania, così come definito negli allegati al detto Piano, comprende un numero non trascurabile di siti di proprietà privata in relazione ai quali l'obbligo (e quindi anche il costo) delle attività di caratterizzazione e bonifica ricadrebbe, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 in capo al responsabile della contaminazione (o in subordine al proprietario dell'area o ad altro soggetto interessato). Tuttavia è esperienza comune che spesso non è possibile individuare il responsabile della contaminazione,

¹ A tal proposito si fa presente che la *Legge Regionale n.4 del 28 Marzo 2007* ha stabilito che in attesa del Piano Regionale delle Bonifiche e comunque entro 45gg la Regione, avrebbe dovuto adottare ed attuare un piano per l'immediata bonifica dei siti inquinati del Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, di Acerra, dell'Agro Nolano-Mariglianese, di quelli allocati nel Comune di Napoli (municipalità di Pianura) e nei comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Caserta, S.Maria La Fossa, Villa Literno e nella zona dei Regi Lagni, nonché negli altri Comuni sedi di discariche e di siti di compostaggio di rifiuti. Per tale intervento è previsto il compimento, nell'arco del triennio 2008-2011, **utilizzando a tal fine, in via prioritaria, ogni risorsa finanziaria nazionale, comunitaria e regionale destinata a tale finalità**. La medesima legge prevede che la Regione possa concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.

né diversamente vi provvedono spontaneamente il proprietario o altri soggetti interessati tanto è vero che lo stesso D. Lgs. 152/2006, al comma 4 dell'art. 244, prevede un intervento sostitutivo d'ufficio dell'Amministrazione competente, in danno dei soggetti obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 250 del medesimo D. Lgs 152/2006. Al fine di rendere concreta l'attuazione di tali interventi sostitutivi il citato art. 250 prevede che le Regioni istituiscano appositi fondi nelle proprie disponibilità di bilancio per far fronte alle anticipazioni delle spese necessarie, in attesa di potersi rivalere sui soggetti obbligati. Per tale motivo, e considerata la numerosità e consistenza delle aree potenzialmente inquinate di proprietà privata, si chiede di inserire nel Piano Regionale di bonifica una congrua stima degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi di cui all'art. 250 del testo unico ambientale, provvedendo sulla base di tale stima, mediante apposita delibera, alla istituzione e al finanziamento dei richiamati fondi a valere sulla proprie disponibilità di bilancio.

Da quanto su osservato emerge la necessità che, affinché si possa dare effettiva attuazione al piano di Bonifica e lo stesso non resti solo l'ennesimo inutile elenco di buone intenzioni, il piano venga accompagnato da adeguato piano finanziario. Per tale motivo si chiede che, in attuazione di quanto richiesto nelle precedenti osservazioni, la Regione Campania doti il detto piano regionale di bonifica di apposito piano finanziario ove vengano individuate congrue fonti di finanziamento per gli interventi previsti.

Osservazione n. 3

A pag. 33 della proposta di Piano Regionale di bonifica si afferma che *“in piena aderenza al dettato normativo ed in particolare alle previsioni dell'art. 239, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, non sono stati inseriti i siti di abbandono rifiuti, ai quali si applica la disciplina di cui all'art. 192, parte IV del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.”*. In tal senso non sono oggetto della proposta di Piano, come specificato a pag. 12, n. 766 siti di abbandono incontrollato di rifiuti già inseriti nel Piano Regionale di bonifica del 2005 approvato in corso di vigenza della precedente normativa di cui al D. Lgs 22/97 e al D.M. 471/99. Tuttavia il medesimo art. 239 del Testo Unico ambientale, al comma 3, prevede che *“gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale”* nonché al comma 2, lettera a), con riferimento all'abbandoni di rifiuti, che *“qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo (NDR: il titoloV della parte IV del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le bonifiche di siti contaminati).* Appare di tutta evidenza quindi che un'esclusione *“tout court”* dei siti di abbandono incontrollato di rifiuti dal Piano di bonifica non risulti pienamente aderente alla normativa in vigore. Tutto ciò in particolare quando taluno di questi siti di abbandono, in ragione della sua estensione e della natura dei rifiuti presenti, può rientrare nella fattispecie delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso (e come tali necessiterebbe di essere inserito nei piani di bonifica di cui al comma 3 del citato art. 239) oppure quando per talaltro di tali siti di abbandono si sia accertato il superamento dei valori di attenzione (e per tale motivo necessiterebbe della caratterizzazione dell'area ai fini della bonifica). Tanto più che molte di queste aree rientrano nel più grande sito di interesse nazionale d'Italia, il SIN Litorale Domitio Flegreo a Agro-Aversano, sulla cui istituzione e perimetrazione ha influito certamente anche la presenza diffusa sul territorio dei Comuni interessati di questi fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti (che, giova ricordarlo, non sono solo rifiuti di provenienza urbana ma spessissimo di provenienza industriale). Per questo motivo si chiede di rivedere alla luce delle suddette disposizioni normative l'esclusione dei siti di abbandono dei rifiuti dal Piano Regionale di bonifica.

Osservazione n. 4

A pag. 76 della proposta di Piano, nella scheda relativa all'Area Vasta Loc. Maruzzella, è stata adottata una perimetrazione che, come appare evidente dalle foto aeree riportate sotto, non tiene

conto della presenza della discarica provinciale di Maruzzella 3, autorizzata con O.P.C.M. n. 3697 del 28 agosto 2008 e tutt'ora in esercizio. Le stessa discarica non è stata inserita nel censimento dei siti potenzialmente contaminati del SIN Litorale Domitio Flegreo di cui all'all. 4 del Piano Regionale di bonifica. Appare paradossale, nonché contrario all'ordinamento vigente, che si possa prevedere, tra gli interventi da attuare, la predisposizione e l'attuazione del Piano di caratterizzazione della detta Area Vasta senza che nella medesima sia compresa una possibile fonte di rilevante contaminazione delle matrici ambientali. Ciò inficerebbe l'esito della caratterizzazione del sito e di conseguenza dell'eventuale attività di bonifica. D'altronde è lo stesso Piano di Bonifica, a pag. 94, ad individuare tra le finalità delle indagini di caratterizzazione quelle di verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, definire il grado e l'estensione volumetrica dell'inquinamento e individuare le possibili via di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali recettori. Per tali motivi si chiede di ripерimetrare l'Area Vasta Loc. Maruzzella inserendo anche l'area della discarica di Maruzzella 3 attualmente in esercizio.



Foto aerea dell'area di Maruzzella al 18 agosto 2011. In basso a destra (cerchiata in rosso) si nota la discarica di Maruzzella 3




Foto dell'Area Vasta di Maruzzella così come inserita nella scheda a pag. 76 del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania – Come si può facilmente notare l'area perimetrata in rosso non comprende la discarica di Maruzzella 3 che nella foto utilizzata, di sicuro antecedente all'entrata in esercizio della discarica, non esiste ancora.

Osservazione 5 metodologie

A pag. 23 e poi 26 delle LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE TECNICHE DEGLI INTERVENTI viene stabilito che una delle tecniche è l'incenerimento. Si chiede l'eliminazione dei processi di trattamento termico dal piano, anche in considerazione della pesante ricaduta ambientale in termini di emissioni in atmosfera nonché di predisposizione di nuove discariche per il deposito delle ceneri

Osservazione 6

A pag. 36 delle LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE TECNICHE DEGLI INTERVENTI, nell'attività di Ripristino ambientale, si stabilisce l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con il conseguente risparmio di materie prime. Il ripristino ambientale, come è noto, viene utilizzato quale modalità di ripristino delle cave dismesse o abbandonate e per le miniere.

Per tali siti – numerosissimi in Campania e spesso in proprietà e/o gestiti dalla criminalità organizzata - si prevede un nuovo business, quello del riempimento con rifiuti che potrebbero essere di qualsiasi tipologia (anche pericolosi e tossici), atteso che non è previsto un organismo che vigili sulla tipologia di rifiuti utilizzati per il riempimento. In sintesi potrebbe diventare la nuova (ed economica) modalità di smaltimento dei rifiuti tossici italiani. A tal proposito si segnala che il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) approvato con ordinanza n. 11 del 7/6/2006, pubblicata sul BURC n. 27 del 19/6/2006, nella parte in cui prevedeva come modalità di recupero ambientale delle cave dismesse il riempimento con rifiuti è stato annullato giudizialmente dal TAR Campania e, sentenza confermata dal Consiglio di Stato.

Per tali motivi si chiede di eliminare dal piano bonifiche tale modalità di ripristino ambientale delle cave dismesse e/o abbandonate e delle miniere.

Osservazione n. 7 siti provincia di SALERNO

Nell'elenco dei siti potenzialmente contaminati di cui all'Allegato 3 della proposta di Piano di Bonifica, per la provincia di Salerno manca la discarica commissariale di Basso dell'Olmo nel Comune di Campagna. Si chiede il suo inserimento nel detto elenco.

Osservazione n. 8

Un'altra delle finalità del Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati (così come prevista dal comma 5 dell'art. 199 del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 12 della Legge Regionale n. 4 del 2007 come modificata dalla Legge regionale n. 4/2008) è quella di definire le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. La proposta di Piano regionale dedica a tale funzione il solo paragrafo 10 delle LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE TECNICHE DEGLI INTERVENTI (pag. 40, appena 9 righe) limitandosi a richiamare genericamente i principi di "autosufficienza" e "prossimità" (peraltro non specificamente applicabili ai rifiuti speciali) e a rinviare la questione al Piano Regionale dei Rifiuti Speciali a tutt'oggi non ancora approvato. Nel ricordare che ben il 46% del territorio della Regione Campania è inserito in aree da bonificare appare del tutto inadeguato, in un piano di bonifica, non affrontare tale aspetto e limitarsi ad auspicare un avvio a recupero/smaltimento prioritariamente nell'ambito regionale.

Osservazione n. 9

Il Piano affronta il delicato tema delle procedure tecniche degli interventi facendo riferimento esclusivo alle indicazioni di carattere generale sulle modalità per l'esecuzione degli stessi previsti dal Titolo V della parte IV del D.Lgs.152/06. Nei fatti tali indicazioni, pur nella loro validità teorica, non trovano alcuna concretezza in termini di scelte strategico-operative chiaramente definite per i siti ancora oggetto della caratterizzazione, per cui in alcuni casi manca una chiara parametrizzazione dei costi che sono poi la base concreta per la definizione di un piano economico-finanziario affidabile.

Per di più nell'intero piano di bonifica non si fa alcun cenno alla possibilità di ricorrere alle eccellenze locali, con riferimento specifico alle competenze di ambito accademico (si citano qui, quale esempio, le sperimentazioni sulla fitodepurazione svolte da anni nell'ambito della ricerca della Facoltà di Agraria della Federico II): **la Regione Campania potrebbe cogliere la nefasta situazione derivante dalla contaminazione da rifiuti tossici del territorio regionale per attivare un imponente ed avanzato laboratorio di ricerca sul tema dell'inquinamento ambientale**, che potrebbe oltretutto produrre soluzioni di intervento replicabili sull'intero territorio nazionale e generare nuove occasioni di lavoro per i giovani della Campania in progetti di ricerca avanzata sulle metodologie di bonifica.

Napoli, 04/10/2012



Coordinamento Regionale rifiuti della Campania (CO.RE.Ri)
<http://www.rifiuticampania.org> - contatti@rifiuticampania.org
Tel: 334-6224313 / 393-5477300